



# Comune di Vedano al Lambro

## Provincia Monza e Brianza

Deliberazione n. 4

del 23/03/2022

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU – ANNO 2022**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventitre** del mese di **marzo**, presso la Sala Consiliare "A. Moro", di Largo Repubblica 3 con inizio alle ore **20.45**

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta **pubblica** di **prima convocazione** ed in sessione **ordinaria**, presieduto da CLAUDIO LAMBERTI, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Vice Segretario, dott. Salvatore Ragadali ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Cognome e Nome	Pres.	Cognome e Nome	Pres.
MERLINI MARCO	S	VILLA ILARIA	S
MEDICI MATTEO	S	RIBOLDI ANNAMARIA	S
LAMBERTI CLAUDIO	S	ROSSI PIETRO	S
ZAPPA OLIVIERO MARCO	S	SIANI ANNA	S
ALTIERI CHIARA CLAUDIA	S	LECCHI PATRIZIA REGINA	N
BIASSONI SILVANA ANNA MARIA	N	RIBOLDI LUCA	S
CASTOLDI FABIO	S		

**PRESENTI: 11**

**ASSENTI: 2**

Partecipano, senza diritto di voto, come Assessore Esterno: Lissoni Patrizia, Sforzini Sergio

Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU – ANNO 2022**

Il Presidente Claudio LAMBERTI dà la parola all'Assessore Sergio SFORZINI che relaziona sul punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dà quindi la parola al Consigliere ROSSI.

CONSIGLIERE ROSSI: Su questo punto, noi coerentemente, mi spiace per il capogruppo Castoldi, voteremo con il nostro voto di astensione. Abbiamo fatto questa scelta perché il voto favorevole chiaramente, significa di approvare in toto, completamente la delibera. Il nostro non è un voto contrario, quindi noi abbiamo visto, apprezziamo che è il primo tentativo di abbassare la pressione fiscale, però rispetto alle roboanti promesse fatte in campagna elettorale ci aspettavamo qualcosa di più, ma io non volevo dirlo in questo momento, avevamo fatto un'apertura di fiducia che però mi spiace dirlo ce l'ha subito buttata indietro ed è il motivo per cui faccio questo intervento adesso, perché avrei detto semplicemente che anche qui noi sceglievamo l'astensione, proprio perché ci sembra l'atteggiamento più serio, l'atteggiamento più serio, nel senso che abbiamo visto che avete aumentato la soglia di esenzione da 8000 e rotti a 10.000 son 13.000 € di gettito in meno, che sarà compensato da un maggior gettito, visto che eravamo in forte crescita economica, vedremo nel futuro. Però, tuttavia può essere supportato, per quanto riguarda l'Imu, capisco il ragionamento che ha fatto l'assessore e, aggiungo, era un'aliquota che abbiamo fatto noi; quindi, sarebbe proprio ipocrita votare contro e quindi abbiamo preferito astenerci. Però il motivo era questo. Poi ci saranno anche altre considerazioni.

Non ci sono ulteriori interventi e dichiarazioni.

Si passa alla votazione della delibera nel testo e con l'esito seguenti.

**Per gli interventi integrali si rinvia alla registrazione avvenuta a mezzo di apposito dispositivo e conservata presso gli uffici comunali.**

====

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27 luglio 2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'IMU (Imposta Municipale Propria) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 2 aprile 2021 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2021;

### CONSIDERATO CHE:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015

e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2022/2024 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo eventuale nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

- il decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli Enti Locali;  
 - l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

CONSIDERATE, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

PRESENTI il Sindaco e n. 10 Consiglieri, con voti favorevoli 8 e astenuti 3 (Pietro Rossi, Anna Siani, Luca Riboldi), espressi per alzata di mano

### D E L I B E R A

1) DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che qui vengono integralmente richiamate, le seguenti aliquote dell'IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2022:

<b>Tipologia imponibile</b>	<b>ALIQUOTE IMU</b>
Abitazioni principali delle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze (comma 748 L. n. 160/2019)	<b>6,00%</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 750 L. n. 160/2019)	<b>1,00%</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ("beni merce") (comma 751 L. n. 160/2019)	<b>esenti ex lege dal 2022</b>
Terreni agricoli (comma 752 L. n. 160/2019)	<b>10,20%</b>
Immobili ad uso produttivo	<b>10,20%</b>

iscritti nella categoria catastale "D" (comma 753 L. n. 160/2019)	
Altri immobili (fabbricati non abitazioni principali ed aree fabbricabili) (comma 754 L. n. 160/2019)	<b>10,20%.</b>

2) DI STABILIRE la detrazione d'imposta disciplinata dal comma 749 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella misura fissa di € 200,00;

3) DI DEMANDARE al Servizio Finanziario la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, rinviando a successiva eventuale deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura.

Quindi

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PRESENTI il Sindaco e n. 10 Consiglieri, con voti favorevoli 8 e astenuti 3 (Pietro Rossi, Anna Siani, Luca Riboldi), espressi per alzata di mano

### **DELIBERA**

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L gs n. 267/2000.



# Comune di Vedano al Lambro

## Provincia Monza e Brianza

*Servizio Economico - Finanziario*

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA<sup>1</sup>**

---

**IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
- IMU – ANNO 2022**

esprime parere **favorevole**

Vedano al Lambro, 15/02/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to rag. Elisabetta Santaniello

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

---

<sup>1</sup> Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



# Comune di Vedano al Lambro

## Provincia Monza e Brianza

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE<sup>2</sup>**

---

#### **IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
- IMU – ANNO 2022**

esprime parere **favorevole**

Vedano al Lambro, 15/02/2022

**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**

F.to Rag. Elisabetta Santaniello

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

---

<sup>2</sup> Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49











# **Comune di Vedano al Lambro**

## **Provincia Monza e Brianza**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 23/03/2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU – ANNO 2022**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

F.to CLAUDIO LAMBERTI

**IL VICE SEGRETARIO**

F.to DOTT. SALVATORE RAGADALI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Vedano al Lambro, 05/04/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to DOTT. SALVATORE RAGADALI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Vedano al Lambro, 05/04/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DOTT. SALVATORE RAGADALI